

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 75

27 maggio 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA BARBATI

DISPOSIZIONI PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA SCOMPARSА DEI MINORI E I REATI AD ESSO CONNESSI

Oggetto assembleare n. 1413

Relazione

Il progetto di legge in oggetto, recante "*Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori e i reati ad esso connessi*", rappresenta un intervento legislativo preordinato a promuovere e valorizzare gli istituti, gli strumenti, le azioni e le strategie che la Regione – anche in collaborazione con tutti i soggetti pubblici o privati interessati – deve predisporre ed attuare al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa di minori e i reati ad esso connessi, nell'ambito di una più generale politica di diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e di riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali.

In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che il presente progetto di legge ha riguardo e disciplina solamente i fenomeni di scomparsa in cui siano coinvolti minori di età, e non anche quelli in cui siano coinvolte persone adulte.

Segnatamente, la necessaria distinzione tra "minori scomparsi" e "adulti scomparsi" e - conseguentemente - la specializzazione di una disciplina normativa ad hoc per i soli casi di scomparsa in cui siano coinvolti minori, sono imposte dalle differenze psico - fisiche e relazionali del minore rispetto all'adulto, differenze che rendono il minore maggiormente vulnerabile, occultabile ed esposto a tutti gli episodi criminogeni correlati al fenomeno della scomparsa.

Ciò precisato, la necessità dell'intervento legislativo in esame appare imprescindibile alla luce della drammaticità e della crescita esponenziale dei casi di scomparsa di minori: secondo i dati (non consolidati) diffusi dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Centrale Operativo - Divisione Analisi - Sezione Minori, alla data del 31 dicembre 2010 i minori - italiani e stranieri - per i quali sono state attivate le segnalazioni di ricerca e che risultano ancora da ritrovare sono 877, di cui 55 in Emilia-Romagna, dato quest'ultimo che colloca la Regione tra i primi posti della drammatica classifica nazionale.

Peraltro, la scomparsa di un minore può anche rappresentare la conseguenza immediata e diretta della commissione di un reato a danno del minore stesso, episodi criminali che vanno dal rapimento ad opera di uno dei genitori fino alle fattispecie più odiose e scellerate del sequestro a scopo estorsivo ovvero di sfruttamento, di abuso sessuale, di produzione e commercializza-

zione di materiale pedo – pornografico, di commercio di organi. E solo per citare le ipotesi criminogene che generano maggior allarme sociale.

E' proprio alla luce di tali dati e considerazioni che si ritiene, non tanto opportuno quanto, doveroso presentare un provvedimento legislativo che preveda iniziative finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori e la fenomenologia criminale ad esso connessa, anche al fine di garantire e migliorare le condizioni di sicurezza dei minori.

La scomparsa di un minore, inoltre, ingenera nei familiari un disagio personale e sociale particolarmente drammatico, a cui si può aggiungere l'insufficienza delle risorse economiche necessarie per favorire la ricerca dello scomparso.

Di qui, ulteriore finalità perseguita con il progetto di legge *de quo* è quella di promuovere ed attuare interventi socio – assistenziali, sanitari ed economici a favore dei familiari delle persone scomparse (articolo 1).

Tutti gli interventi previsti dal presente pdl, preordinati a perseguire le suddette finalità, saranno promossi e attuati anche in coerenza e in sinergia con quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (*Norme in materia di politiche per le giovani generazioni*), di cui l'intervento normativo *de quo* rappresenta un necessario completamento.

L'articolo 2 disciplina gli accordi e le intese che la Regione può stipulare con enti pubblici e soggetti ad essi equiparati (si pensi ai gestori di pubblici servizi e, più in generale, ai soggetti formalmente privati che svolgono attività nell'interesse della collettività) per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

In particolare, mediante gli strumenti pattizi in esame, la Regione promuove la realizzazione di iniziative e progetti volti: a rafforzare la prevenzione e il contrasto al fenomeno della scomparsa di minori e ai reati ad esso connessi; a sostenere gli organismi che curano attività di monitoraggio del fenomeno dei minori scomparsi e degli elementi criminogeni e crimino – dinamici ad esso contigui, anche al fine di elaborare una piattaforma conoscitiva condivisa delle problematiche *de quibus* che consenta l'elaborazione di strategie di prevenzione e contrasto informate e, quindi, efficaci; a promuovere e diffondere la cultura dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'articolo 3 prevede che la Regione, al fine di perseguire le finalità sottese all'intervento normativo in esame, possa stipulare accordi e intese con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che operano nei settori della tutela dei minori e della prevenzione e del contrasto al fenomeno della scomparsa dei minori.

La disposizione in esame prevede, altresì, che la Regione possa erogare contributi alle organizzazioni e alle associazioni *de quibus* iscritte nei relativi registri regionali, al fine di promuovere iniziative e progetti preordinati al perseguimento delle finalità di cui alla presente iniziativa legislativa.

La necessità che la Regione promuova e realizzi la cooperazione funzionale solamente con organizzazioni e associazioni accreditate ai sensi della legislazione regionale deriva dall'imprescindibile esigenza di evitare che la collaborazione, e soprattutto l'erogazione di contributi, sia prestata a favore di comitati, associazioni e altri soggetti organizzativi occulti e dalle sospette finalità: spesso, infatti, a seguito di fenomeni di scomparsa di minori si costituiscono *ad hoc* "pseudo – organizzazioni" che raccolgono fondi, salvo poi dileguarsi nel nulla. Anche su tale

versante, socialmente odioso oltre che penalmente rilevante, occorre prestare la massima attenzione.

L'articolo 4 prevede la promozione e l'attuazione di iniziative di formazione e sensibilizzazione sui fenomeni *de quibus*, dirette a tutti i soggetti interessati e – più in generale – alla comunità regionale.

In particolare, tali iniziative hanno come destinatari i minori, le loro famiglie e il personale delle scuole, con l'obiettivo di informare ciascuna categoria in ordine alle strategie maggiormente opportune da praticare al fine di prevenire fenomeni di scomparsa e di attivarsi nel modo più efficiente e tempestivo possibile in caso di verifica dell'episodio (ciò anche in considerazione del fatto che la componente temporale riveste, in tali casi, un ruolo decisivo).

Le iniziative in esame sono realizzate grazie all'intervento di specialisti coinvolti a diverso titolo sui temi in esame. A tal fine, la Regione può stipulare accordi e intese con le Università, le istituzioni scolastiche, i collegi professionali, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli enti e gli organismi pubblici che cooperano allo sviluppo e all'attuazione di politiche per la sicurezza nel territorio regionale (si pensi alla Polizia amministrativa locale, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Polizia postale).

L'articolo 5 valorizza il ruolo della polizia amministrativa locale in ordine al perseguimento delle finalità di cui al presente progetto di legge. In particolare, in linea con le *rationes* sottese alla disciplina di cui alla L.R. 24/2003 di realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, la Regione promuove l'orientamento delle attività proprie della polizia locale alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della scomparsa dei minori e dei reati connessi, al fine di garantire elevati standard di sicurezza sul territorio regionale (si pensi, a titolo esemplificativo, all'incremento dei pattugliamenti e di altre forme di controllo nei "luoghi sensibili" maggiormente frequentati dai minori).

Per il più efficiente perseguimento di tali obiettivi, ed in attuazione del principio di accelerazione delle ricerche e delle indagini, la Regione promuove il coordinamento operativo della polizia locale con gli altri operatori di sicurezza che operano nel territorio regionale (Arma, Polizia di Stato, Polizia postale, Polfer). Mediante la promozione del coordinamento operativo si intende, quindi, sviluppare una cooperazione interforze che consenta di agire tempestivamente, e pertanto efficacemente, ogniqualvolta si verifichi un episodio di scomparsa.

La disposizione in esame prevede, altresì, la formazione specialistica della polizia amministrativa locale, anche in modo sinergico con gli altri operatori di sicurezza: la finalità è quella di trasmettere una preparazione specifica in ordine sia ai diversi profili anche criminosi che caratterizzano il fenomeno della scomparsa di minori, sia alle tecniche e alle strategie più avanzate e funzionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni *de quibus*.

L'articolo 6 prevede l'attivazione di un numero verde, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la funzione di raccogliere in tempo reale tutte le segnalazioni provenienti dal territorio regionale e riferite a situazioni di scomparsa di minori, anche al fine di supportare le attività di indagine e ricerca.

Si prevede, altresì, l'istituzione di una banca dati on line costantemente aggiornata, che contenga almeno le fotografie dei minori scomparsi e tutte le indicazioni utili a favorirne il ritrovamento.

Peraltro, al fine di supportare le attività di indagine condotte dalle autorità competenti e di promuovere la velocizzazione della circolazione e della diffusione di informazioni sui minori scomparsi in modo da agevolare il tempestivo ritrovamento, la Regione – anche mediante la stipulazione di protocolli ed intese con gli operatori di sicurezza e le associazioni e organizzazioni impegnate nelle problematiche in esame – garantisce l’interconnessione telematica della banca dati con le altre banche dati dedicate al fenomeno dei minori scomparsi.

La banca dati rappresenta, all’evidenza, uno strumento indispensabile per diffondere fotografie e segnalazioni relative ai minori scomparsi a tutta la collettività regionale, anche al fine di favorirne la sensibilizzazione e la responsabilizzazione in ordine ai gravi fenomeni che con tale intervento normativo si intendono prevenire e contrastare.

La completa fruizione e accessibilità sia del numero verde che della banca dati sono assicurate mediante apposito *link* indicato nella *home page* del sito *web* della Regione.

Le modalità di gestione e funzionamento di tali strumenti saranno definite con delibera di Giunta, da adottare entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

L’articolo 7 prevede che la regione, nell’ambito delle proprie competenze socio-sanitarie, attivi interventi assistenziali a favore dei minori e dei loro familiari volti a prevenire o superare situazioni di disagio personale o sociale causate da episodi di scomparsa. La finalità, per vero evidente, è quella di fornire ai minori e ai loro familiari un supporto di carattere specialistico al fine di superare le patologie di carattere psicologico, sociale e relazionale che possono derivare dagli episodi di scomparsa.

Qualora all’episodio di scomparsa sia connessa, correlata o presupposta una fattispecie criminogena, il comma 2 della disposizione in esame dispone l’applicazione delle misure assistenziali di cui all’articolo 24 della L.R. 14/2008, che prevede una serie di interventi a favore delle vittime di reato. In tali ipotesi, si prevede altresì, l’intervento della “Fondazione emiliano – romagnola per le vittime dei reati”, secondo i presupposti, le condizioni e le modalità di cui all’articolo 7 della L.R. 24/2003.

Al fine di sostenere i familiari dei minori scomparsi che abbiano dovuto sostenere spese per favorire lo sviluppo delle relative ricerche ed indagini, si istituisce il “Fondo di solidarietà

per i familiari dei minori scomparsi”, a cui possono accedere solamente coloro che risiedono nel territorio regionale. I criteri, le modalità e i termini per la gestione del fondo, la presentazione delle domande e l’erogazione del relativo contributo saranno definiti con delibera di Giunta, da adottare entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall’istituzione del fondo si farà fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, ovvero mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità. Le risorse del fondo potranno essere integrate, altresì, da entrate e risorse destinate provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato, da soggetti pubblici o privati.

Con l’articolo 8, al fine di sensibilizzare ed informare la collettività regionale in ordine ai fenomeni in esame, nonché al fine di diffondere solidarietà e speranza, si prevede il riconoscimento e la valorizzazione della “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, da celebrarsi ogni anno il 25 di maggio, aderendo così ad un evento simbolico di rilievo internazionale.

A tali fini, la Regione promuove l’organizzazione e la realizzazione di eventi, iniziative, progetti e attività divulgative, anche in collaborazione con tutti i soggetti pubblici o privati interessati.

Preliminarmente all’esame dell’articolo 9, è necessario precisare che tale disposizione rileva *pro futuro*, dato che - come noto - il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, ancorché istituito con legge del 2005 non è ancora operativo.

Auspiciando la prossima operatività di tale organismo, l’articolo 9 del presente progetto di legge, fa salve - e, implicitamente, promuove - tutte le iniziative e gli interventi che l’istituendo Garante adotterà, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine al fenomeno della scomparsa di minori e degli episodi criminali ad esso connessi.

L’articolo 10 prevede la clausola valutativa: ogni due anni la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisca informazioni in ordine alla stato di attuazione della legge e ai risultati ottenuti. A tal fine, possono essere promosse forme di coinvolgimento con tutti i soggetti destinatari e attrattori degli interventi di cui alla presente iniziativa legislativa.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario, opera per la promozione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali.
2. Per l'efficace perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al fine di migliorare e garantire le condizioni di sicurezza dei minori, la Regione promuove e attua interventi finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori e dei reati ad esso connessi.
3. La Regione promuove, altresì, forme di sostegno socio-assistenziali, sanitarie ed economiche a favore dei minori scomparsi e dei loro familiari.
4. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi e attuati anche in coerenza e in sinergia con quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (*Norme in materia di politiche per le giovani generazioni*).

Articolo 2

Accordi con enti pubblici

1. La Regione promuove e stipula accordi e intese con enti pubblici, e soggetti ad essi equiparati, per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei minori scomparsi e ai reati ad esso connessi, anche mediante l'elaborazione di strategie interistituzionali;
 - b) sostenere le unità organizzative e gli organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati per il monitoraggio del fenomeno dei minori scomparsi e delle fenomenologie criminali ad esso connesse;
 - c) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sul fenomeno dei minori scomparsi, sui reati ad esso connessi e sui relativi fattori criminogeni e crimino - dinamici;
 - d) promuovere e diffondere la cultura dell'infanzia e dell'adolescenza.

Articolo 3

Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula accordi e intese con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (*Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37*) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (*Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10*), operanti nei settori della tutela dei minori e della prevenzione e del contrasto al fenomeno della scomparsa di minori ed ai reati ad esso connessi.
2. La Regione eroga contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri istituiti ai sensi delle citate leggi regionali, per la realizzazione di iniziative e progetti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa di minori e i reati ad esso connessi, nonché a diffondere la cultura dell'infanzia e dell'adolescenza.

Articolo 4

Interventi di formazione e sensibilizzazione

1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori e gli episodi criminosi ad esso correlati, la Regione promuove progetti e iniziative di formazione e sensibilizzazione destinati a tutti i soggetti interessati, ed in particolare ai minori, alle loro famiglie e al personale delle scuole.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la stipulazione di accordi e intese con le Università, le scuole di ogni ordine e grado, gli ordini e i collegi professionali, le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 3, gli enti e gli organismi pubblici che cooperano allo sviluppo e all'attuazione di politiche per la sicurezza nel territorio regionale.

Articolo 5

Attività della polizia locale. Interventi formativi

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (*Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza*) e al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza, la Regione promuove e valorizza l'attività della polizia amministrativa locale nell'attuazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno della scomparsa di minori e ai reati ad esso connessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ed in attuazione del principio di accelerazione delle ricerche e delle indagini, la Regione, nei limiti delle proprie competenze, promuove, anche mediante la stipula di accordi e intese ai sensi dell'articolo 2, il coordinamento operativo della polizia amministrativa locale con gli altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo e all'attuazione di politiche per la sicurezza nel territorio regionale.
3. La Regione, anche avvalendosi della fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui al Capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003, promuove la formazione specialistica degli operatori di polizia locale, anche in maniera sinergica con gli altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo e all'attuazione di politiche per la sicurezza nel territorio regionale.

Articolo 6

Numero verde. Banca dati regionale dei minori scomparsi

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione attiva un numero verde dedicato per le segnalazioni provenienti dal territorio regionale riguardanti situazioni di scomparsa di minori. Il numero verde, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, deve essere indicato nella *home page* del *sito web* della Regione.
2. La Regione istituisce una banca dati regionale dei minori scomparsi. La banca dati è resa accessibile agli utenti mediante apposito *link* indicato nella *home page* del *sito web* della Regione.
3. La banca dati contiene, almeno, le fotografie di ogni minore scomparso e tutte le indicazioni e le notizie utili a favorirne il ritrovamento.
4. La Regione, anche mediante la stipula di accordi e intese ai sensi degli articoli 2 e 3, realizza l'interconnessione telematica della banca dati regionale con le altre banche dati dedicate al fenomeno dei minori scomparsi.
5. La Giunta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposita delibera per definire le modalità di funzionamento e gestione del numero verde e della banca dati di cui al presente articolo.

Articolo 7

Politiche a sostegno dei minori scomparsi e dei loro familiari

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia sociale e sanitaria, promuove interventi a sostegno dei minori e dei loro familiari volti a prevenire o superare situazioni di disagio personale o sociale connesse o derivanti da episodi di scomparsa.
2. Nell'ipotesi in cui il minore scomparso sia stato vittima di reato, si applica l'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2008. A favore del minore e dei suoi familiari, altresì, interviene la "Fondazione emiliano – romagnola per le vittime dei reati" di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003, secondo i presupposti, le condizioni e le modalità disciplinate dalla medesima disposizione.
3. Al fine di sostenere economicamente i familiari dei minori scomparsi che abbiano dovuto sostenere spese per favorire lo sviluppo delle relative ricerche e indagini, la Regione istituisce il "Fondo di solidarietà per i familiari dei minori scomparsi". Al Fondo possono accedere solamente coloro che risiedono nel territorio regionale. La Giunta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposita delibera per definire i criteri, le modalità e i termini per la gestione del fondo, la presentazione delle domande e l'erogazione del relativo contributo.
4. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, ovvero mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (*Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4*). Le risorse del fondo possono essere integrate da entrate e risorse destinate provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da soggetti pubblici o privati.

Articolo 8

Giornata internazionale dei bambini scomparsi

1. Al fine di sensibilizzare ed informare la comunità regionale nonché per diffondere solidarietà e speranza, la Regione riconosce e valorizza la "Giornata internazionale dei bambini scomparsi", da celebrarsi ogni anno il venticinque di maggio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di eventi, iniziative, progetti e attività

divulgative, anche in collaborazione con tutti i soggetti pubblici o privati interessati.

Articolo 9

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (*Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza*), può adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle proprie competenze, tutti gli interventi volti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della scomparsa di minori e dei reati ad esso connessi.

Articolo 10

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno della scomparsa dei bambini e ai reati ad esso connessi. A tal fine, ogni due anni la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisce informazioni sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo la comunità regionale e tutti i soggetti attrattori degli interventi previsti dalla presente legge.

Articolo 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, ovvero mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (*Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4*).

Articolo 12

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.